



**Tribunale di Brindisi
Presidenza**

Via Angelo Lanzellotti, 2 - tel. 0831/534111
prot.tribunale.brindisi@giustiziacert.it - tribunale.brindisi@giustizia.it

**NUOVE LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONVALIDA E PROROGA
DEL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO**

Con sentenza del 2/10/2026 nr. 157, non ancora pubblicata su G.U., la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), "...nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga debba svolgersi con le garanzie della *difesa tecnica*, nei sensi di cui in motivazione".

La Corte, ribadita l'essenzialità del diritto alla difesa tecnica, a prescindere dalla natura del procedimento, quando venga limitata la libertà personale, ha osservato come il trattamento sanitario coattivo, per come disciplinato dall'art. 35, commi primo e secondo, della legge n. 833 del 1978, incida sulla libertà personale, anzi sul suo nucleo primario, la libertà fisica, con la conseguenza che la mancata previsione della difesa tecnica determina un *vulnus* alla garanzia costituzionale del diritto di difesa.

Anche alla persona sottoposta a TSO, dunque, va assicurata la possibilità di avvalersene, con la precisazione che trattasi di difesa tecnica non facoltativa, ma obbligatoria, la cui effettività è garantita dal diritto per il destinatario della misura di essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia e dall'obbligo per il giudice tutelare di provvedere alla nomina di un difensore di ufficio in caso di mancata nomina fiduciaria.

Ha, quindi, integrato il procedimento di adozione di un trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, disciplinato dall'art. 35 della legge n. 833 del 1978, nel seguente modo: "*Al momento della comunicazione dell'ordinanza sindacale che dispone il trattamento, la persona che ne è destinataria deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia. In caso di mancata nomina, la persona sottoposta al trattamento è assistita da un difensore d'ufficio designato dal giudice tutelare nell'ambito dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 29 norme att. cod. proc. pen. Il difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, il difensore*

d'ufficio sono tempestivamente avvertiti e possono partecipare all'audizione della persona interessata svolta dal giudice tutelare prima della convalida. Anche al difensore così individuato è notificato il decreto motivato di convalida o non convalida del provvedimento sindacale. Analoghe garanzie sono previste in caso di eventuale proroga del trattamento e della relativa convalida".

Il citato art. 35 era già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva l'obbligo di comunicazione alla persona sottoposta al trattamento del provvedimento sindacale dispositivo della misura in condizioni di degenza ospedaliera, nonché l'obbligo per il giudice tutelare di sentire la predetta persona prima della convalida e di notificarle il relativo provvedimento di convalida (sentenza nr. 76 del 30/5/2025).

Con decreto di questa Presidenza Prot. nr. 1488 del 12/6/2025 sono state emanate le prime linee guida in materia di convalida e proroga del T.S.O. allo scopo di fornire indicazioni operative idonee a garantire un procedimento di convalida uniforme e rispettoso delle garanzie costituzionali della persona sottoposta al TSO.

Il nuovo intervento della Corte, stavolta sul versante della difesa professionale, rende necessario e urgente integrare quelle linee guida per garantire l'effettività del diritto di difesa secondo le coordinate tracciate dal Giudice delle leggi.

A tal fine, sentiti il Presidente della Sezione civile, i Giudici Tutelari e il Direttore di cancelleria del settore V.G., nonché alla luce del protocollo operativo intervenuto in data 12/6/2025 tra il Tribunale di Brindisi e l'ASL BR,

si indicano

le seguenti **nuove linee guida** cui devono attenersi tutti i soggetti e gli enti interessati dai procedimenti di cui all'art. art. 35 della Legge n. 833/1978.

1) L'ordinanza sindacale con cui è ordinato il ricovero in regime di TSO in condizioni di degenza ospedaliera, in una con la proposta motivata di un medico e con la convalida da parte di un medico dell'unità sanitaria locale (con indicazione di data e ora), dovrà essere immediatamente comunicata, a cura dell'Autorità sanitaria locale, al paziente o al suo eventuale legale rappresentante (es. genitori per i minorenni, tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale). E' necessario dare atto della modalità concreta con cui è avvenuta la comunicazione, laddove l'interessato non sia in grado di sottoscrivere. L'ordinanza sindacale dovrà contenere l'avviso che la persona sottoposta al trattamento ha facoltà di nominare un difensore di fiducia. In assenza di detto avviso, saranno gli agenti di polizia municipale che provvedono alla comunicazione del provvedimento al destinatario a informare quest'ultimo di detta facoltà, dandone atto in apposito verbale ed eventualmente raccogliendone la nomina.

- 2) Al fine di garantire l'effettività della conoscenza, da parte del destinatario della misura, delle ragioni privative della libertà personale, nel caso in cui quest'ultimo non conosca la lingua italiana l'Autorità sanitaria curerà che il provvedimento sindacale dispositivo del T.S.O. sia tradotto nella lingua a lui nota e il nominativo e il recapito telefonico del traduttore siano comunicati alla cancelleria del giudice tutelare.
- 3) La richiesta al giudice tutelare di convalida dell'ordinanza sindacale -salva l'ipotesi eccezionale di interruzione dei sistemi che impediscano il deposito con la predetta modalità, da comunicarsi tempestivamente al cancelliere di turno, contattabile all'utenza telefonica che verrà comunicata ai Comuni- va depositata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: volgiurisdizione.tribunale.brindisi@giustiziacert.it
- 4) La predetta richiesta deve essere corredata dei seguenti allegati:
- a) proposta motivata e convalida dei due medici: al riguardo, si rammenta che il provvedimento dispositivo del TSO in condizioni di degenza ospedaliera deve essere specificamente motivato con riferimento all'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, alla mancata accettazione degli stessi da parte dell'infermo e all'inesistenza di condizioni e circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere. Analogamente, la proposta motivata che il sanitario responsabile del servizio psichiatrico dell'ASL è tenuto a formulare -e che il sindaco trasmetterà al GT con la richiesta di convalida della proroga- dovrà specificare le terapie praticate, l'efficacia o meno delle stesse, i colloqui svolti per acquisire il consenso al trattamento volontario e le condizioni del paziente per cui è necessario proseguire il TSO;
 - b) documentazione comprovante tanto l'avvenuta comunicazione al paziente o al suo eventuale legale rappresentante della richiesta di convalida del TSO quanto l'avvenuto avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
 - c) nomina del difensore di fiducia, se effettuata dall'interessato o dal suo eventuale legale rappresentante.
- 5) La proposta motivata del medico responsabile del servizio psichiatrico di prosecuzione del trattamento sanitario obbligatorio va comunicata a cura dell'Autorità sanitaria, non appena ricevuta, alla persona interessata o al suo eventuale rappresentante legale e, ai fini della convalida, va trasmessa al GT esclusivamente con le modalità indicate al punto 3) insieme alla documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione al destinatario del trattamento, con l'indicazione della modalità concreta con cui è avvenuta la comunicazione, laddove quest'ultimo non sia in grado di sottoscrivere. Si applica la previsione di cui al punto 2) in caso di soggetto alloglotta.
- 6) Se effettuata in un momento successivo alla comunicazione dell'ordinanza sindacale, l'eventuale nomina del difensore di fiducia, da parte della persona sottoposta al trattamento, verrà raccolta dal sanitario del SPDC e immediatamente comunicata al G.T. a mezzo PEC al seguente indirizzo: volgiurisdizione.tribunale.brindisi@giustiziacert.it



7) A seguito del deposito telematico della richiesta di convalida e degli allegati di cui al precedente punto 4) o della proposta motivata di prosecuzione di cui al punto 5) il cancelliere concorderà con il referente del SPDC, anche in ragione delle condizioni di salute del paziente e con le modalità e nei termini previsti nel protocollo siglato con l'ASL BR, la fascia oraria (in un arco temporale massimo di due ore) entro la quale il giudice tutelare procederà alla sua audizione.

Il giudice tutelare emetterà conseguentemente il decreto con cui dispone l'audizione da remoto della persona degente presso la struttura ospedaliera, secondo quanto previsto nel richiamato protocollo, con l'indicazione esatta dell'orario scelto all'interno della fascia oraria concordata con la struttura. Tale provvedimento verrà comunicato telematicamente al Comune richiedente, al SPDC e al difensore di fiducia, se nominato, ovvero al difensore di ufficio che il G.T. designerà nell'ambito dell'elenco nazionale dei difensori di ufficio, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Brindisi, ricorrendo al sistema informatizzato previsto dall'art. 29, co. 2°, disp. att., c.p.p.

I depositi telematici delle richieste di convalida e delle proposte motivate di proroga dovranno effettuarsi con le modalità sub 3) senza limiti orari dal lunedì al giovedì; dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il venerdì; dalle ore 12,00 alle ore 14,00 nella giornata del sabato e nei prefestivi. Resta fermo l'obbligo di previa comunicazione del deposito al cancelliere di turno, contattabile all'utenza telefonica che verrà comunicata ai Comuni, al fine di consentire al Giudice tutelare di organizzare l'audizione in tempo utile nel rispetto delle 48 ore previste dalla legge per la decisione sulla convalida.

8) Ricevuta la documentazione, il personale della cancelleria della Volontaria Giurisdizione provvederà a:

- contattare immediatamente il giudice di turno, secondo il calendario all'uopo predisposto;
- ricevere il decreto di fissazione dell'audizione e di eventuale nomina del difensore di ufficio e a comunicarlo telematicamente al Comune e, insieme al link per il collegamento, al SPDC di Brindisi e al difensore -fiduciario o designato d'ufficio- della persona sottoposta al trattamento;
- coadiuvare il Giudice tutelare nell'attivazione del collegamento da remoto;
- assicurare la presenza dell'interprete, ove necessario;
- comunicare al sindaco e notificare all'interessato o al suo legale rappresentante, se esistente, e al suo difensore il provvedimento di convalida o di non convalida, preferibilmente a mezzo di un ufficiale giudiziario.

Il servizio di convalida del TSO sarà garantito mediante turni settimanali programmati a cadenza mensile dal Presidente di Sezione dr. S. Memmo per i magistrati e dalla Direttrice di sezione dr.ssa Anna Luce De Matteis per il personale amministrativo.

* * * * *

Le presenti linee guida, esecutive dal giorno successivo alla pubblicazione su G.U. della sentenza della Corte Costituzionale nr. 157/2026, vanno pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale, comunicate al Presidente della Sezione civile, a tutti i giudici, professionali e onorari, addetti al settore famiglia, stato e capacità delle persone e al personale delle cancellerie interessate, nonché trasmesse:

- ✓ al Sig. Prefetto di Brindisi;
- ✓ ai Sig.ri Sindaci dei Comuni del circondario;
- ✓ alla Sig.ra Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi
- ✓ al Sig. Direttore Generale e al Sig. Direttore del SPDC dell'ASL BR.

Brindisi, 05/10/2026

Il Presidente
Dr. Vincenzo Scardia

